

## Edizione di martedì 7 luglio 2015

### ACCERTAMENTO

#### [L'incasso col POS senza scontrino o ricevuta](#)

di Giovanni Valcarenghi, Paolo Noventa

### DICHIARAZIONI

#### [Modello 770/2015 Ordinario: distribuzione di utili](#)

di Federica Furlani

### IVA

#### [Divieto di rimborso IVA per i tour operator extra-UE](#)

di Marco Peirolo

### FISCALITÀ INTERNAZIONALE

#### [I redditi di lavoro dipendente prodotti all'estero](#)

di Luca Mambrin

### CRISI D'IMPRESA

#### [Ancora sulle modifiche del decreto sulla giustizia civile](#)

di Claudio Cerdini

## ACCERTAMENTO

---

### ***L'incasso col POS senza scontrino o ricevuta***

di **Giovanni Valcarenghi, Paolo Noventa**

La Cassazione, con sentenza 13494 del 1° luglio 2015, ha confermato il proprio orientamento (ormai consolidato) in merito al soggetto sul quale grava l'onere della prova in caso di sussistenza di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.

La fattispecie analizzata riguarda un esercizio alberghiero della Toscana, al quale erano state mosse, con apposito PVC, alcune censure in merito a **ricavi non dichiarati e indebita deduzione di costi**.

Sul versante dei ricavi, durante la verifica era stata riscontrata la **discordanza** tra incassi tracciati tramite POS o carte di credito e corrispettivi dichiarati.

Forse non vi era bisogno di giungere sino alla Cassazione, se non fosse che la CTR di Firenze aveva accolto le ragioni del contribuente affermando che *“l’Ufficio non aveva assolto all’onere di provare i (presunti) maggiori ricavi fondati sulla discordanza tra ricavi dichiarati e quelli risultanti dalle operazioni attive derivanti dall’utilizzo di carte di credito, o bancomat, e documentate dagli scontrini emessi dall’apposito apparecchio”*.

Affermazioni come quelle riportate “gonfiano” (ingiustamente) l’orgoglio del contribuente che ritiene, così, di poter operare nella più completa libertà. Non siamo certo noi a voler sostenere i ragionamenti, spesso contorti, dell’Agenzia delle Entrate, ma ci pare che in situazioni come queste ci sia poco da argomentare: o il contribuente riesce a giustificare con prove inconfutabili la discordanza, oppure sembra da preferire una onorevole resa.

Tanto è vero che la sentenza afferma in modo lapidario: *“Premesso che, ai sensi dell’art. 39 comma 1 lett. d) DPR 600/733 l’esistenza di attività non dichiarate può desumersi anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti (Cass. 20060/2014) e che l’inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione può, in particolare, derivare dalla incompletezza, inesattezza e non veridicità delle registrazioni contabili, desumibile anche da altri documenti relativi all’impresa, nel caso di specie la discordanza, non specificamente contestata, tra le somme riscosse dalla contribuente tramite carta di credito e p.o.s. ed i ricavi risultanti dalle scritture contabili dichiarati dalla società, integra senz’altro una presunzione legale di maggiori ricavi, corrispondenti alle rimesse attive della carta di credito e del bancomat, conformemente a quanto già affermato in materia di accrediti su conto correnti bancari (Cass. n. 17953/2013), salvo l’onere, a carico del contribuente, di provare specificamente una diversa destinazione di detti accrediti (Cass. 14045/2014, in tema di conto correnti bancari). Tale onere nel caso di specie non risulta assolto”*.

Quindi, possiamo archiviare un principio basilare secondo il quale lo scontrino o la ricevuta devono essere **coerenti** con gli incassi del POS.

L'analisi, tuttavia, non si limita alla ricostruzione dei ricavi, ma si espande anche ad un'altra questione che appare di maggiore complessità concettuale, vale a dire quella della deducibilità delle **spese di manutenzione su beni di terzi**.

Come noto, tali spese possono essere dedotte senza il limite quantitativo del plafond del 5%; pur tuttavia, ci ricorda la sentenza in esame, debbono pur sempre essere **inerenti**.

Nel caso di specie si discuteva della inerenza di spese di manutenzione straordinaria effettuata su immobili presumibilmente adibiti all'attività alberghiera; tale circostanza non appare infrequente nel settore, specialmente per il disallineamento di interesse che può sussistere tra il proprietario del fabbricato ed il conduttore.

Ci si dimentica spesso, infatti, che secondo il codice civile le spese straordinarie sono a carico del proprietario, mentre quelle di manutenzione ordinaria gravano sul conduttore.

Il parere dei Giudici è chiaro e netto: *“avuto riguardo, in particolare, ai beni immobili di proprietà di terzi, cui sì riferiscono buona parte delle spese contestate, ... , questa Corte ha già affermato che i relativi costi di manutenzione straordinaria non sono deducibili, in quanto privi del requisito dell'inerenza all'attività d'impresa ... se effettuati su beni detenuti in locazione, non essendo ravvisabile la correlazione tra la spesa od il costo sostenuti e l'esercizio effettivo dell'attività economica dell'imprenditore, richiesta dalla norma, in quanto il beneficiario ultimo dei miglioramenti apportati all'immobile condotto in locazione ... rimane esclusivamente il locatore (Cass. 6936/2011 ed, in materia di Iva, Cass. 2939/2006)”.*

Non ci si spinge a valutare il contenuto del contratto di locazione in essere, al fine di verificare, ad esempio, se il medesimo contenesse delle pattuizioni in deroga rispetto alla regola codicistica.

Anche se così fosse, tuttavia, la vicenda non sarebbe comunque limpida e semplice, in quanto l'accrescimento di valore si potrebbe comunque riscontrare in capo al proprietario e, probabilmente, i guai fiscali potrebbero riversarsi su quest'ultimo soggetto.

Infatti, l'Amministrazione potrebbe ritenere che il proprietario di fatto incassi un canone di locazione maggiore di quello esplicitato nel contratto; la maggiore misura potrebbe essere proprio fatta coincidere con il maggior valore acquisito dall'immobile.

In conclusione, dunque, potremmo dire che la pronuncia in analisi rappresenta un ottimo esercizio per rinfrescare alla nostra memoria alcune fattispecie che dobbiamo trasferire con forza alla nostra clientela: se si sa che possono insorgere delle difficoltà, si può magari pensare di agire in modo differente.



## DICHIARAZIONI

### **Modello 770/2015 Ordinario: distribuzione di utili**

di Federica Furlani

Le società di capitali che nel corso del 2014 hanno **corrisposto utili** o proventi ad essi equiparati (proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni, da contratti di associazioni in partecipazione e cointeressenza, ...) devono compilare i **quadri SI ed SK** del **modello 770 Ordinario**, da presentarsi entro il prossimo 31 luglio.

Il quadro SI è riservato all'indicazione degli utili e proventi assimilati che sono stati pagati nel corso del 2014: ciò che **rileva** è **la data di incasso**, e non assume alcuna rilevanza la data di delibera dei dividendi.

Di conseguenza una società che nel 2014 in sede di approvazione del bilancio 2013 abbia deliberato la distribuzione dell'utile d'esercizio, ma non abbia poi provveduto nel corso del 2014 all'effettivo pagamento ai soci, non deve presentare il modello 770 Ordinario.

<b>UTILI PAGATI NELL'ANNO 2014 IN QUALITÀ DI EMMETTENTE</b>	SI2				
<b>UTILI ESTERI PAGATI NELL'ANNO 2014</b>	SI3				
<b>UTILI E PROVENTI EQUIPARATI</b>	SI4	Somme pagate nel 2014	Aliquota	Titolo ritenuta	Ritenute effettuate
	SI5				
	SI6				
	SI7				
	SI8				
	SI9				
	SI10				
	SI11				
	SI12				
	SI13				
	SI14				
		non assoggettato			

Nel **quadro SI** vanno indicati:

- **gli utili pagati nel 2014 in qualità di emittente;**
- **gli utili pagati nel 2014 da società ed enti non residenti in Italia**, da parte degli intermediari che sono intervenuti nella riscossione di detti, da indicarsi al lordo delle imposte applicate all'estero;
- gli utili e proventi equiparati pagati nel 2014 con indicazione dell'aliquota, del titolo (d'acconto o d'imposta) e dell'ammontare della ritenuta effettuata, e quelli non assoggettati a ritenuta.

Nel **quadro SK** vanno invece indicati:

- **i dati dei soggetti percettori di tali utili**, residenti nel territorio dello Stato, in qualunque forma corrisposti nell'anno 2014, **esclusi quelli assoggettati**:
- **a ritenuta a titolo d'imposta**,
- **ad imposta sostitutiva**.

Ricordiamo a tal proposito che a **decorrere dal 1° luglio 2014** la **ritenuta a titolo di imposta** applicabile ai dividendi percepiti da persone fisiche in relazione ad una partecipazione non qualificata è passata dal 20% al **26%**.

- **i dati relativi ai soggetti non residenti** che hanno percepito utili assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o imposta sostitutiva, anche se in misura convenzionale.

**Non devono, invece, essere indicati gli utili percepiti dai soggetti di cui all'art. 74 Tuir**, ovvero lo Stato ed enti pubblici.

Sempre con riferimento alla fattispecie relativa alla distribuzione di utili, nella parte relativa ai *"Dati relativi agli utili corrisposti e proventi equiparati"*, bisognerà aver cura di indicare in particolare:

DATI RELATIVI AGLI UTILI CORRISPOSTI E AI PROVENTI EQUIPARATI						
Tipo oggetto 24	Tipo partec. 25	Tipo ritenuta 26	Monte Titoli 27	Numero azioni o quote 28	Percentuale contitolarità 29	Dividendo unitario 30
Dividendo da utili post 31/12/2007 32		Strumenti finanziari da utili ante 31/12/2007 33		Strumenti finanziari da utili post 31/12/2007 34	Associazione in partecipazione da utili ante 31/12/2007 35	Associazione in partecipazione da utili post 31/12/2007 36
Interessi riconosciuti dividendi 37		Netto frontiera 38		Utili da SIIQ e da SIIINQ 39	Aliquota 40	Ritenute 41
Imposta sostitutiva 42		Imposta estera 43		Utili in trasparenza 44		

- nel campo 24:

1. “1” pagamento di dividendi/utili e proventi assimilati;
  2. “2” pagamento di dividendi e proventi assimilati a favore di società fiduciarie o altri soggetti di cui all'art. 21, comma 2, D.Lgs. n. 58/98;
- nel campo 25:
    1. “1” azioni ordinarie;
    2. “2” azioni privilegiate;
    3. “3” azioni di risparmio;
    4. “4” quote di società non azionarie (ad esempio, srl);
  - nel campo 26:
    1. “1” se la ritenuta è stata operata sul 40% del netto frontiera;
    2. “2” qualora la ritenuta è stata operata sul 100% dell'importo del netto frontiera;
    3. “3” nel caso in cui il percettore sia un soggetto non residente (redditi non imponibili, redditi sui quali è stata applicata l'imposta sostitutiva o ritenuta alla fonte a titolo d'imposta imponibili con aliquota piena o convenzionale);
    4. “4” qualora la ritenuta è stata operata sul 100% dell'intero importo;
    5. “5” qualora la ritenuta è stata operata sul 49,72 per cento dell'importo del “netto frontiera”.
  - nel campo 28: il numero delle azioni o quote. Se il numero è frazionario va approssimato al secondo decimale e, in caso di contitolarità, va indicato il numero complessivo delle quote/azioni;
  - nel campo 29: la percentuale di possesso qualora le azioni o quote siano intestati a più soggetti;
  - nel campo 30: l'ammontare del dividendo unitario senza operare alcun troncamento;
  - nel campo 31: l'ammontare del dividendo complessivo lordo corrisposto al percettore formato con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, che concorrerà alla formazione del reddito complessivo del percettore nella misura del 40%;
  - nel punto 32: l'ammontare del dividendo complessivo lordo corrisposto al percettore formato con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, che concorrerà alla formazione del reddito complessivo del percettore nella misura del 49,72%.

## IVA

---

### ***Divieto di rimborso IVA per i tour operator extra-UE***

di Marco Peirolo

In pratica, attraverso il **procedimento di detrazione “base da base”**, il corrispettivo dovuto all’agenzia è diminuito dei costi sostenuti per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a diretto vantaggio del viaggiatore, al lordo della relativa imposta, che non può essere detratta. Dal margine si scorpora l’IVA, che deve essere liquidata e versata nel rispetto dei termini ordinari (art. 6 del D.M. n. 340/1999).

Il **divieto di detrazione dell’imposta** assolta sugli acquisti di beni e servizi a diretto vantaggio del viaggiatore è previsto dall’art. 74-ter, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972.

Con **norma di interpretazione autentica** contenuta nell’art. 55 del D.L. n. 69/2013 (cd. decreto “del fare”), convertito dalla L. n. 98/2013, è stato previsto che *“l’imposta assolta sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi (...) effettuate da terzi nei confronti delle agenzie di viaggio stabilite fuori dell’Unione europea a diretto vantaggio dei viaggiatori non è rimborsabile”*.

Si tratta di una previsione conforme all’art. 310 della Direttiva n. 2006/112/CE, secondo cui *“gli importi dell’IVA imputati all’agenzia di viaggio da altri soggetti passivi per le operazioni (...) effettuate a diretto vantaggio del viaggiatore non sono né detraibili né rimborsabili in alcuno Stato membro”*.

A prescindere, quindi, dal luogo di stabilimento dell’agenzia, non è possibile recuperare – in detrazione o a rimborso – l’imposta “a monte”, relativa ai beni e servizi che concorrono alla formazione del pacchetto turistico.

La Relazione tecnica allo schema del decreto chiarisce la finalità dell’intervento del legislatore, indicando che *“la norma elimina i dubbi interpretativi in ordine alla spettanza o meno del rimborso per i tour operator esteri”*.

Ed infatti si è voluto superare, **in via definitiva**, la posizione dell’Amministrazione finanziaria espressa nella R.M. 7 aprile 1999, n. 62/E, benché di fatto già annullata dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 26 novembre 2004, n. 141.

Secondo la R.M. n. 62/E/1999, l’indetraibilità non opera nei confronti del *tour operator* estero che ha acquistato in Italia il servizio di autonoleggio incluso nel pacchetto turistico, in quanto quest’ultimo è **escluso dal regime speciale per carenza del presupposto territoriale**.

Nel caso considerato, in cui il pacchetto turistico è stato venduto da un *tour operator* canadese,

il divieto di detrazione – e, quindi, di rimborso – di cui al citato art. 74-ter, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972 non trova applicazione siccome rivolto esclusivamente alle **agenzie di viaggio con sede o stabile organizzazione in Italia** (art. 307, comma 2, della Direttiva n. 2006/112/CE).

L'indetraibilità *“si giustifica, infatti, proprio per il fatto che i soggetti che applicano il regime speciale (...) determinano la base imponibile lorda sottraendo dal corrispettivo richiesto al cliente, comprensivo della relativa imposta, i costi lordi sostenuti per l’assemblaggio del pacchetto, ed in tal modo, in sostanza, già esercitano, con modalità particolari, il diritto alla detrazione. Nella fattispecie in rassegna, però, come sopra già evidenziato, la società (...) non effettua una prestazione di servizi territorialmente rilevante in Italia, per cui non è interessata all’applicazione del citato art. 74-ter del D.P.R. n. 633 del 1972. Ne consegue che non è destinataria della disposizione, preclusiva della detrazione, contenuta nel terzo comma del medesimo art. 74-ter”.*

La risoluzione n. 141/E/2004, ribaltando il descritto orientamento, ha **negato ad un tour operator svizzero il rimborso dell’IVA versata in Italia**, chiesto ai sensi dell’art. 38-ter del D.P.R. n. 633/1972.

Il divieto è conforme all’art. 4 della XIII Direttiva CEE, in base al quale il soggetto passivo extra-UE, che acquisti beni/servizi in un Paese membro per le esigenze della propria impresa, ha diritto ad ottenere il rimborso dell’imposta addebitata dal proprio fornitore **se e nella misura in cui la stessa sia detraibile nello Stato di residenza di quest’ultimo**.

Ebbene, nella fattispecie, il presupposto del rimborso *“non risulta essere pienamente soddisfatto, in quanto, sebbene l’oggetto del rimborso sia costituito dall’IVA relativa a beni mobili e servizi acquisiti dalla società nell’esercizio della propria impresa, l’imposta assolta in Italia dalla stessa è relativa a servizi acquistati presso operatori italiani in relazione ai quali non è possibile operare la detrazione ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 633 del 1972”*, trattandosi di acquisti che *“rientrano nell’attività di realizzazione di «pacchetti turistici» svolta dalla società ed hanno ad oggetto servizi prestati da terzi a diretto vantaggio dei clienti della stessa: detti servizi sono, pertanto, ricompresi nel campo di applicazione del terzo comma dell’articolo 74-ter in base al quale non è ammessa in detrazione l’imposta ad essi relativa”*.

L’applicazione ultraterritoriale del regime speciale, riconosciuta dal nuovo intervento di prassi e confermata dalla norma interpretativa contenuta nel D.L. n. 69/2013, implica pertanto che l’imposta pagata all’interno dell’Unione europea sui beni e servizi acquistati a diretto vantaggio del viaggiatore, siccome indetraibile, non sia recuperabile **né attraverso il rimborso “diretto”, né – tantomeno – previa nomina del rappresentante fiscale o previa identificazione diretta** (quest’ultima tuttora preclusa agli operatori extracomunitari).

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

---

### ***I redditi di lavoro dipendente prodotti all'estero***

di Luca Mambrin

**I redditi di lavoro dipendente prodotti all'estero** sono sottoposti a specifiche regole di tassazione, a seconda che **il contribuente abbia in Italia la residenza o sia stata trasferita nel Paese estero.**

L'art. 3 del Tuir stabilisce infatti che l'imposta debba essere applicata sul **reddito complessivo** del soggetto, reddito formato:

- per i **soggetti residenti** da **tutti i redditi posseduti** (e ovunque prodotti) al netto degli oneri deducibili;
- per i **soggetti non residenti** invece soltanto dai **redditi prodotti nel territorio dello stato.**

Quindi è fondamentale innanzitutto chiarire il concetto di **residenza fiscale** che talvolta non è semplice da delineare; le stesse istruzioni alla compilazione del modello 730 definiscono quali sono le condizioni che devono essere soddisfatte per essere considerati soggetti residenti, ovvero sono considerati residenti:

- i **soggetti iscritti nelle anagrafi della popolazione residente** per la **maggior parte del periodo d'imposta**;
- i **soggetti non iscritti nelle anagrafi**, che hanno nello Stato **il domicilio per la maggior parte del periodo d'imposta** (dove per domicilio di una persona si intende il luogo in cui ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi, ai sensi dell' art. 43 c.c.);
- i **soggetti non iscritti nelle anagrafi che hanno nello Stato la residenza** per la **maggior parte del periodo d'imposta** (la residenza è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale, art. 43 c.c.).

Le condizioni si verificano per la maggior parte del periodo d'imposta se sussistono **per oltre 183 giorni anche non continuativi** o per oltre la metà del periodo intercorrente tra l'inizio dell'anno e il decesso o la nascita e la fine dell'anno. La C.M. 304/E/1997 ha anche precisato che il riferimento temporale all'iscrizione anagrafica, al domicilio o alla residenza del soggetto va verificato anche tenendo conto della sussistenza di un **legame affettivo** con il territorio italiano; tale legame sussiste qualora **la persona abbia mantenuto in Italia i propri legami familiari o il centro dei propri interessi patrimoniali e sociali.**

Nel caso in cui un contribuente residente in Italia percepisca **stipendi, pensioni o altri redditi assimilati** prodotti in un Paese estero bisogna verificare poi se esiste **una convenzione contro**

**le doppie imposizioni** e, nei casi in cui:

- **non esista una convenzione contro le doppie imposizioni** o
- **esista una convenzione contro le doppie imposizioni** in base alla quale tali redditi devono essere **assoggettati a tassazione sia in Italia sia nello Stato estero**,

**allora il contribuente ha diritto ad un credito per le imposte pagate all'estero a titolo definitivo, ai sensi dell'art. 165 del Tuir.**

Nel caso invece in cui **esista una convenzione contro le doppie imposizioni** in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a **tassazione esclusivamente in Italia**, allora se gli stessi hanno subito un prelievo fiscale anche nello Stato estero **il contribuente ha diritto al rimborso delle imposte pagate nello Stato estero che deve essere chiesto all'autorità estera competente in base alle procedure da questa stabilite**.

Generalmente per gli stipendi pagati da un datore di lavoro privato, in quasi tutte le convenzioni contro le doppie imposizioni (Argentina, Australia, Belgio, Canada, Germania, Regno Unito, Spagna, Svizzera e Stati Uniti) è previsto che **il reddito venga tassato esclusivamente in Italia se:**

- **il lavoratore risiede in Italia e presta la sua attività nel Paese estero per meno di 183 giorni;**
- **le remunerazioni sono pagate da un datore di lavoro residente in Italia;**
- **l'onere non è sostenuto da una stabile organizzazione o base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.**

Inoltre i redditi conseguiti da lavoratori dipendenti, residenti in Italia, che nell'arco di **12 mesi soggiornano in uno Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni** devono essere determinati sulla base di **retribuzioni convenzionali** definite annualmente con decreto dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali; si tratta di quei soggetti che **pur avendo soggiornato all'estero per più di 183 giorni** sono considerati **residenti in Italia** in quanto hanno mantenuto in Italia **i propri legami familiari ed il centro dei propri interessi patrimoniali e sociali** (art. 51 comma 8 bis del Tuir). Per l'anno 2014 si deve far riferimento al D.M. 23 dicembre 2013.

Sul tema la **C.M. 20/E/2011** ha chiarito che:

- la mancata previsione nel decreto ministeriale del settore economico nel quale viene svolta l'attività da parte del dipendente **costituisce motivo ostativo** all'applicazione del particolare regime previsto dall'art. 51 comma 8-bis del Tuir;
- nel caso in cui il contratto di lavoro preveda che il rapporto di lavoro sia **svolto a tempo parziale**, la retribuzione convenzionale può essere ridotta proporzionalmente alla riduzione dell'orario di lavoro.

Infine l'Agenzia nella recente **C.M. 17/E/2015** ha fornito alcune interessanti precisazioni in

merito al trattamento dei **contributi previdenziali obbligatori trattenuti dal datore di lavoro estero** al dipendente specificando **che il reddito estero debba essere dichiarato al netto dei contributi previdenziali obbligatori versati nello Stato estero.**

## CRISI D'IMPRESA

### ***Ancora sulle modifiche del decreto sulla giustizia civile***

di **Claudio Ceradini**

Il Decreto sulla Giustizia Civile, come abbiamo già iniziato a raccontare lo scorso martedì, affronta numerosi temi, tra cui alcune modifiche non secondarie alla legge fallimentare, intervenendo su concordato preventivo, fallimento ed accordi di ristrutturazione del debito. Del concordato si è già accennato, e resta una breve riflessione sull'art. 8 del decreto, che modifica l'art. 169bis L.F., e cioè la norma introdotta tre anni fa dall'art. 33, co. 1, lett. d) del D.L. 83/2012 (convertito con L. 134/2012). Il problema all'epoca era la disciplina nel concordato preventivo dei **contratti stipulati dal debitore**, totalmente assente, a differenza del fallimento in cui la normazione era già da tempo ampia e consolidata agli artt. da 72 a 83bis L.F.. Dalla rubrica dell'articolo 169bis, "Contratti in corso di esecuzione" alla sostanza della norma, fiumi di inchiostro sono stati scritti, per tentare una catalogazione delle circostanze in cui la nuova disciplina interveniva, e con quali modalità. L'art. 8 del decreto introduce una modifica probabilmente temporanea, suscettibile di ampia ed ulteriore revisione al termine dei lavori della Commissione Rordorf. Tuttavia qualche spunto è interessante. Si modifica la rubrica, che diviene "Contratti pendenti", probabilmente con lo scopo di evitare la querelle dottrinale sull'applicazione della norma ai contratti completamente eseguiti da una delle parti, e quindi non più, per alcuni, in corso di esecuzione. Alla modifica della rubrica non fa peraltro seguito quella, conseguente, del primo comma, dove l'espressione "in corso di esecuzione" invece rimane, e con essa il nostro dubbio sul senso della modifica. Si prevede l'**audizione** del contraente in bonis, e l'assunzione di informazioni, circostanze ampiamente percorse nella prassi, per dire il vero, e oggi semplicemente codificate, e si precisa la data di effetto di scioglimento e sospensione, che decorre dalla comunicazione del provvedimento autorizzativo all'altro contraente. Al secondo comma si precisa, e per i tempi che corrono per le prededuzioni forse ce n'era bisogno, che appunto **prededotti** devono essere considerati i crediti conseguenti a prestazioni legalmente eseguite ed in conformità agli accordi (e solo in assenza agli usi negoziali) sino al momento dello scioglimento o della sospensione. Che valga anche per i professionisti che assistono in debitore? Ancora, e nonostante tutto, curatori e giudici continueranno a considerarli un danno da minimizzare e declassare, e non un credito, nel successivo ed eventuale fallimento? Infine viene aggiunto un ultimo comma, che riguarda unicamente i **contratti di locazione finanziaria** e che disciplina due circostanze ugualmente importanti. La prima evita interpretazioni stravaganti. L'obbligo di restituzione del bene interviene allo **scioglimento** del contratto, e non con la sospensione come qualcuno sosteneva, complicando probabilmente in molti casi (pensiamo agli immobili) una situazione già di per sé non troppo semplice. La seconda introduce un meccanismo simile a quello in essere per il fallimento, e disciplinato all'art. 72quater L.F.. La società di leasing dovrà **versare** alla procedura la differenza tra quanto ricavato dalla vendita, o da altra collocazione del bene a valori di mercato, ed il debito residuo, se inferiore, o al contrario farà valere il suo credito in

chirografo.

Veniamo al fallimento su cui incidono gli artt. 5, 6, 7 ed 11 del decreto. Due sono gli ambiti di intervento, uno perlomeno doveroso dopo la raccomandazione della Commissione Europea a limitare a tre anni la durata delle procedure fallimentari, e l'altro altrettanto necessario dopo aver assistito, ed è sicuramente capitato a tutti, a comportamenti poco virtuosi.

L'art. 5 del decreto, modificando l'art. 28 L.F. incrementa da due a cinque anni il **periodo di sorveglianza** previsto all'ultimo comma, e soprattutto prevede che non possa essere nominato chi ha precedentemente svolto la funzione di commissario giudiziale nella procedura di concordato preventivo per lo stesso debitore. Sacrosanto lo spirito, troppo spesso la tentazione del doppio incarico ha fatto breccia nell'etica professionale. Avremmo però tutti gradito, credo, che la nomina fosse possibile (il Commissario ha già un quadro esauriente della situazione, il nuovo curatore deve costruirselo, con buona pace dell'efficienza) ma il compenso ridotto, considerevolmente.

Il medesimo articolo aggiunge poi un ulteriore comma all'art. 28, prevedendo che il curatore debba essere in possesso di una adeguata **struttura organizzativa** in termini anche di risorse, compatibile con quanto richiesto dal programma di liquidazione di cui al successivo art. 104ter L.F., che l'art. 6 del decreto modifica in alcuni punti essenziali. Si impongono termini precisi per la predisposizione del **programma** (180 giorni dalla sentenza), prima del tutto assenti, ipotizzandosi anche la revoca del curatore in caso di inottemperanza senza giustificato motivo. Si prevede poi esplicitamente che il curatore debba prevedere un termine (art. 104ter, co. 2, nuova lett. f) entro il quale esaurire la **liquidazione**, mai superiore a due anni dal deposito della sentenza, a meno che non vi siano motivi del tutto particolari, e nell'interesse dei creditori. Le cessioni potranno essere eseguite anche prevedendosi un **incasso rateale** (art. 107, nuovo co. 1, L.F.), ed il fallimento potrà essere chiuso anche in pendenza di giudizi, per i quali il curatore manterrà la legittimazione processuale ed un fondo per le spese, provvedendo eventualmente ad un ulteriore riparto alla conclusione del contenzioso.

Sono tutte modifiche apprezzabili, che vanno nel senso della indipendenza, della efficienza e della rapidità. La lentezza delle procedure fallimentari arreca ai creditori ulteriore danno rispetto alla falcidia, che si trasforma in beffa quando, ad esempio, comprendono che nemmeno il diritto di recupero dell'IVA cui all'art. 26 D.P.R. 633/1972 potrà essere esercitato se non alla conclusione della procedura (C.M. 77/E del 17/04/2000).

I fallimenti, lo sappiamo, non durano lustri per loro natura, c'è molto del nostro. Adesso dovremo correre di più, per legge.